



GIUDICE SPORTIVO

SENTENZA N. 9/16

Il Collegio del Giudice Sportivo, composto dal Pres. Salvatore Giacchetti (Presidente), Avv. Camillo Tatozzi (componente) Cons. Raffaele Potenza (componente) Avv. Salomone Bevilacqua (componente) assistiti dal responsabile della Segreteria del Giudice Sportivo, dott. Francesco Pantano ha emesso la seguente sentenza nei confronti dei licenziati Martin Muller (lic. n. 346298), Mattia Muller (lic. n. 347637), Morsicani Racing SaS in persona del legale rappresentante Morsicani Angelo ((lic. n. 295422) e Salvatore Coluccio (lic. n. 344159).

FATTO

La Procura Federale CSAI, a conclusione del procedimento di indagine n. 80/2015 ha deferito innanzi al Giudice Sportivo i Martin Muller, Mattia Muller, Morsicani Racing SaS in persona del legale rappresentante Morsicani Angelo e Salvatore Coluccio.

L'episodio contestato agli incolpati nelle rispettive qualità, è avvenuto nel corso della manifestazione denominata "44 Trofeo delle Industrie" tenutasi a Lonato il 25 ottobre 2015.

Nella fattispecie, il conduttore Mattia Muller ha aggredito il pilota Luigi Coluccio, reo a suo avviso di averlo penalizzato nel corso dello svolgimento dell'ultima gara della categoria 60 mini.

Interveniva in difesa del figlio il licenziato Salvatore Coluccio che, anziché rivolgersi agli U.G. reclamando giustizia, raggiungeva con fare minaccioso il conduttore Mattia Muller che, nel frattempo, si trovava nella tenda del suo team all'interno del paddock.

Ne scaturiva una vera e propria zuffa con reciproci colpi, alla quale prendeva parte altresì il licenziato Martin Muller, padre di Mattia.

Per gli stessi fatti ed a titolo di responsabilità oggettiva, è stato tratto a giudizio altresì il licenziato Morsicani Racing SaS, ai sensi dell'art. 123 RNS.



All'udienza del 17 febbraio 2016 non comparivano i deferiti regolarmente convocati ai sensi dell'art. 155 bis lett. A1) e 169 lett. c RNS, nei domicili eletti al momento della richiesta e rilascio delle licenze sportive.

La Procura concludeva riportandosi all'atto di deferimento.

DIRITTO

1- 1- Ritiene il Collegio che, per quanto riguarda il conduttore Mattia Muller ed i licenziati Martin Muller e Salvatore Coluccio, vada integralmente accolta la richiesta della Procura Federale, dato che è incontroverso che gli incolpati siano responsabili a vario titolo di un comportamento scorretto di notevole gravità, tale da escludere una benché minima attenuante anche all'esito dei fatti accaduti nel corso della gara che hanno fatto svanire l'aspettativa della vittoria.

I fatti descritti nell'atto di deferimento e comprovati dalla documentazione versata agli atti dal Procuratore Federale, non appaiono suscettibili di diversa ricostruzione.

Il tenore delle dichiarazioni rese dagli odierni incolpati, nonché quelle dei Commissari sportivi, confermano che effettivamente al termine della gara finale 60 categoria mini, si è verificata una vera e propria zuffa tra Martin Muller, padre di Mattia, e Salvatore Coluccio, padre di Luigi Coluccio, sedatasi solamente dopo l'intervento dei Carabinieri. In conseguenza della lite, il signor Martin Muller ha riportato lesioni personali al volto, tali da ricorrere alle cure mediche.

Tali episodi, ben distanti dalla lealtà sportiva, sono da considerarsi un pessimo esempio per i minori impegnati nello svolgimento della gara, soprattutto, come in questo caso, piloti esordienti della categoria 60 mini, che dal mondo dello sport dovrebbero ricevere sani principi di vita.

2- Per quanto riguarda invece il concorrente Morsicani Racing sas, estraneo ai fatti e chiamato a rispondere unicamente ai sensi del principio di "responsabilità comune" tra concorrente e conduttore sancito dall'art. 123 RNS, ritiene il Collegio che vada esclusa la colpevolezza.

Difatti, per giurisprudenza ormai costante anche di questo collegio, il concorrente, nella giusta graduazione delle fonti regolamentari e giuridiche, può ritenersi oggettivamente responsabile della condotta dei propri tesserati, siano essi assistenti meccanici, piloti,



preparatori ecc., ai sensi dell'art. 123 RNS, solamente per fatti prettamente legati allo svolgimento della gara, ovvero nell'esecuzione delle proprie mansioni.

Deve quindi ritenersi inammissibile che, per un'infrazione commessa da un proprio conduttore ed a quest'ultimo esclusivamente imputabile, e, soprattutto per fatti non sportivi e slegati oggettivamente dallo svolgimento della manifestazione (una zuffa nel caso di specie), un concorrente possa essere assoggettato a sanzioni disciplinari di *status* (quale ad esempio la sospensione di tutte le licenze), che oltre tutto inciderebbero non soltanto sul rapporto con il conduttore autore dell'illecito sportivo ma – in modo manifestamente illogico e sproporzionato - anche sui rapporti con tutti gli altri conduttori e su tutte le altre attività del team del pur incolpevole concorrente, paralizzando temporaneamente la capacità del concorrente di agire quale operatore economico nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

Pertanto il concorrente può ritenersi disciplinarmente responsabile per fatto del conduttore soltanto nell'eventualità in cui tale fatto in realtà sia stato in tutto o in parte comune ai due soggetti, e cioè soltanto qualora – come stabilisce il Codice - il concorrente sia stato *“coinvolto in un'infrazione come istigatore o come complice.”* Occorre, quanto meno, che il concorrente, presente ad un comportamento scorretto di un proprio conduttore, non sia prontamente intervenuto per eliminarne – quanto meno parzialmente – le conseguenze, contribuendo così a riportare lo svolgimento della gara su di un piano di correttezza sportiva. In tal caso, peraltro, non si tratta di responsabilità oggettiva ma di normale responsabilità disciplinare.

Alcuna prova della partecipazione anche indiretta ai fatti contestati della Morsicani Racing sas è data rinvenire tra quelle poste a fondamento della richiesta di incolpazione, dalla Procura Federale.

PQM

Il Collegio del Giudice Sportivo dichiara escluso l'addebito nei confronti del licenziato Morsicani Racing SaS in persona del legale rappresentante, Sig. Morsicani Angelo (Lic. N. 295422).

Dichiara responsabili delle violazioni a loro contestate i licenziati Martin Muller (Lic 346298), Mattia Muller (Lic. N 347637), Salvatore Coluccio (Lic. N. 344159) e li



Automobile Club d'Italia
SPORT

condanna alla sanzione alla sanzione della sospensione delle licenze sportive per giorni
180 e dell'ammenda in € 800,00 ciascuno.

Roma, 17/02/2016

IL PRESIDENTE

Pres. Salvatore Giacchetti

IL COMPONENTE ESTENSORE

Avv. Salomone Bevilacqua